

Contribuzione apprendistato di 2° livello – Parte 3 di 3

Le anteprime sviluppate in analisi normativa

<p>Specifiche uni-emens - vedi circolare 108/2018 INPS</p>	<p>TIPO CONTRIBUZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ J0-datore +9/fino 9 dipendenti dal terzo anno in poi;▪ J1-datore fino 9/1 anno;▪ J2-datore fino 9/2 anno; <p>1q-5-apprendista 3q-i Tipo lavoratore- pb (professionalizzante);</p> <p>Sul contratto di apprendistato, essendo un contratto a tempo indeterminato, non si paga il contributo aggiuntivo di 1,4%</p>
<p>Contributo licenziamento</p>	<p>Contributo di licenziamento;</p> <p>Il contributo di licenziamento (41%, ovvero 82% in caso di licenziamenti collettivi, con efficacia dal 1.1.2018, disposti dalle aziende destinatarie della CIGS, del massimale NASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni), dovuto dal 1° Gennaio 2013, nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, deve essere versato anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato di 2 livello (fatta eccezione per l'apprendistato di primo livello), diverse dalle dimissioni o dal recesso da parte del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro per termine del periodo di formazione (art. 2, comma 32, Legge 92/2012 – INPS, circ. n. 140/2012 e n. 142/2012).</p> <p>Quindi se il datore esercita il recesso alla fine del periodo formativo sul contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 2118 c.c., deve pagare il contributo sul recesso.</p> <p>L'importo della prestazione di NASpl non può superare un limite massimo individuato annualmente per legge e pari, per il 2022, a € 1.360,77 - vedi circolare 26/2022 INPS;</p> <p>Per ogni licenziamento effettuato, il datore di lavoro deve corrispondere all'INPS un importo</p>

pari al 41% dell'importo preso a base per la NASpl -massimale NASpl- da versare **entro il giorno 16 del secondo mese successivo** al licenziamento. Il contributo dovuto deve essere moltiplicato per ogni anno di lavoro effettuato, fino a un importo **massimo di € 1.673,66** equivalente a rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi; il calcolo è effettuato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale (vanno calcolate le frazioni di mesi superiore a 15 giorni), senza operare alcuna riduzione in caso di contratto di lavoro part-time).

L'art. 1, comma 137, della Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017) ha stabilito che, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di una **procedura di licenziamento collettivo** da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 148/2015 (contributo CIGS dello 0,90%), l'aliquota percentuale del 41% utile per il calcolo del contributo del licenziamento è **raddoppiata (82%)**.

Tale importo è **triplicato** nei casi di licenziamento collettivo per il quale non sia stato raggiunto l'accordo sindacale;

datore CIGS (vedi anche nuovo ambito di applicazione CIGS dal 01/01/2022), licenziamento collettivo con accordo sindacale – raddoppio contributo recesso;

datore CIGS, licenziamento collettivo senza accordo sindacale – 6 volte contributo recesso.

	<p>Esempio: 3 anni di anzianità, datore CIGS, licenziamento collettivo senza accordo sindacale;</p> <p>$41\% \times 1360,77 \times 3 \text{ anni} \times 6 \text{ volte} = 10.042,48$</p> <p>Risoluzioni individuali per le quali è dovuto il Ticket licenziamento</p> <p>Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo.</p> <p>Esempio: contratto di apprendistato di 2° livello di 36 mesi (part time al 50%), al termine del contratto il datore esercita il recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c.;</p> <p>il datore dovrà pagare un contributo di recesso= 41% di 1360,77 x 3 anni = 1.673,66.</p>
IRAP	<p>I costi sostenuti per gli apprendisti non concorrono a formare la base imponibile dell'IRAP (D.Lgs. 446/1997). Il Ministero delle Finanze ha altresì precisato che, nel caso in cui il contratto di apprendistato si trasformi, allo scadere, in contratto a tempo indeterminato, le spese ammesse in deduzione riguarderanno solo quelle relative al periodo di apprendistato (Min. fin., circ. n. 141/E, 4.6.1998).</p> <p>Ricordo che i lavoratori subordinati a tempo indeterminato sono deducibili a livello IRAP;</p> <p>Per effetto della Legge di Bilancio 2022, non sono soggetti ad IRAP le imprese individuali e studi professionali individuali.</p>
<p>L'art. 1, co. 106, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), in materia di esonero contributivo per l'assunzione di giovani, ha precisato che detto esonero può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di € 3.000,00 su base annua (250 mese, eventualmente ragguagliato alla % a part time), anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 Dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in</p>	<p>Esempio: datore +9/industria fino 15; -36 mesi di apprendistato professionalizzante, datore +9; tc j0 uniemens/contribuzione 11,61+1,7 (ammortizzatori)/contributo c/ datore; contributo apprendisti del 5,84%;</p> <p>+12 mesi ex lege 56/87, art. 47, co. 7- 1 q - w(se operaio) /r(se impiegato);</p>

<p>rapporto a tempo indeterminato (vale a dire il contratto non si è interrotto per termine del periodo di apprendistato) a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.</p> <p>In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (vale a dire, dal mese successivo alla scadenza dei 12 mesi previsti per l'applicazione della contribuzione apprendisti in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato).</p> <p>Art. 1, co. 106: non applica portabilità agevolazione; non applica la condizione ostativa dei recessi economici dei 6 mesi antecedenti (up), dei 6 mesi successivi (up/qualifiche). La norma non afferma la disabilitazione della condizione dell'assenza dei tempi indeterminati presso altri datori.</p>	<p>contributi nella stessa misura apprendistato (11,61 + 1,7 contributi ammortizzatori contributo c/datore + 5,84 contributo c/ dipendente):</p> <p>+12mesi ex lege 205/17, art. 1, co. 106, contributo c/ ditta al 50%/limite 3000 anno/250 mese (ragguagliato a% part time/se part time); uni-emens -Gapp-tipo incentivo;</p> <p>Alla fine dei 36 mesi di apprendistato, il dipendente deve avere fino 29 anni e 364 giorni per la applicazione dei 12 mesi di agevolazione che si collocano in coda ai 12 mesi di cui all'art 47, co.7 D.lgs 81/15.</p> <p>Nota bene: Se figure artigiane: 5 anni apprendistato + 12 mesi <i>ex lege</i> 56/87 (attuale art. 47, co.7 D.lgs 81/15) + 12 mesi <i>ex lege</i> 205/17 art. 1, co.106.</p>
<p>Compatibilità apprendistato 2° livello con altre agevolazioni incentivi-esoneri</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esonero sud (tipo incentivo acas) ▪ Beneficiari assegno ricollocazione (tipo incentivo badr) ▪ percettori rdc (tipo incentivo rdcp) ▪ nel settore agricoltura, compatibile con agevolazioni per le zone montane e svantaggiate
<p>Se apprendista versa 100% del tfr / pc</p>	<p>Abbattimento 0,28/no 0,20(non ha f g tfr)</p>
<p>Riduzione 0,8 su contributo c/ dipendente per imponibili previdenziali fino 2692 euro; Retribuzione mese fino 2.692/tredicesima a Dicembre-fino 2.692/ratei di 13 mese-fino 224 mese;</p> <p>La Legge 30 Dicembre 2021, n. 234 (di seguito, Legge di Bilancio 2022) ha previsto all'articolo 1, comma 121, che: "In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a</p>	<p>solo anno 2022 - vedi <u>Nota 1</u></p> <p>nel caso di imponibile del mese fino a 2.692- sulla retribuzione ordinaria- la contribuzione apprendista è di: 5,84 - 0,8 = 5,04%; ovviamente si determina un incremento dell'imponibile fiscale, dell'imponibile IRPEF regionale, comunale;</p>

condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di Dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Soggetti che possono accedere all'esonero

Possono accedere al beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, la misura agevolata trova applicazione, nel periodo temporale FISso e appositamente predeterminato dalla norma in trattazione (**Gennaio 2022 - Dicembre 2022**), per tutti i rapporti di **lavoro dipendente**, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro.

Assetto, misura e durata dell'esonero

L'importo dell'esonero in esame, valevole per i periodi **di paga dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022**, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di Dicembre, del rateo di tredicesima.

Ciò posto, ne deriva che l'esonero in trattazione trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore.

La soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come **massimale, pari a 2.692** euro al mese, comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore, in un singolo mese, percepisce una

retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio. Al riguardo, si precisa che la norma in trattazione prevede espressamente che l'importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di Dicembre, del rateo di tredicesima. Sarà quindi riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, nel mese di competenza di Dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.

Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) **sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro**, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui **ratei di tredicesima**, qualora l'importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di **224 euro** (pari all'importo di 2.692 euro/12).

Si segnala, inoltre, che nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di Dicembre 2022, la riduzione contributiva in argomento potrà essere applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento rispetto ai rapporti di lavoro che proseguono oltre il corrente anno, anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l'importo di tali ratei **sia inferiore o uguale a 2.692 euro**. Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla

<p>sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.</p> <p>Vedi circolare 43/22 INPS.</p>	
<p>Articolo 1, comma 137, L. 234/21 Esonero del 50% sulla quota IVS a carico della lavoratrice madre.</p> <p>Lavoratrici che possono accedere al beneficio. Possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrano nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità. Conseguentemente, l'esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti delle lavoratrici dipendenti della Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001. L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente. La misura è inoltre applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001. Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il D.lgs. n. 150/2015, l'esonero contributivo di cui alla norma qui analizzata spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.</p> <p>Fruizione del congedo di maternità Come espressamente disposto dall'articolo 1, comma 137, della Legge di Bilancio 2022 l'esonero contributivo in oggetto spetta in favore delle lavoratrici madri, al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità.</p>	<p>Esempio: apprendista di 2° livello dopo il congedo obbligatorio di maternità (2+3) rientra al lavoro:</p> <p> mese di Giugno - imponibile previdenziale di 2.000 euro; aliquota c/dipendente: 5,84% al 50% = 2,92 agevolazione; su contributi c/dipendente di 2,92 (5,84%-2,92=2,92)/applicazione di 0,8%=2,12 contributi a carico apprendista per effetto della agevolazione del 50%(rientro dalla maternità) e dello 0,8%;</p> <p>2000- 2,12%(42,4)=1957,6(imponibile fiscale);</p>

Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito, del **congedo obbligatorio di maternità** disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151.

Inoltre, sebbene la previsione in trattazione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del **congedo obbligatorio di maternità**, per un periodo massimo di un anno, laddove la lavoratrice fruisca **dell'astensione facoltativa** al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Parimenti, l'esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all'articolo 17 del citato Testo Unico sulla maternità. Considerato che, per espressa previsione legislativa, l'agevolazione in trattazione costituisce una misura sperimentale valevole per l'anno 2022, il **rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 Dicembre 2022.**

Assetto e misura dell'esonero.

L'esonero di cui all'articolo 1, comma 137, della Legge di Bilancio 2022 è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **al 50 per cento della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice.**

Come espressamente previsto dalla citata disposizione, l'esonero ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono a partire dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della **fruizione del congedo (obbligatorio o parentale)** di maternità.

Condizioni di spettanza dell'esonero.

La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che il rientro nel posto di lavoro **avvenga entro il 31 Dicembre 2022.** Pertanto, l'agevolazione in

<p>commento non assume la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 150. Il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, del documento unico di regolarità contributiva.</p> <p>Coordinamento con altre agevolazioni</p> <p>L'esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.</p> <p>L'agevolazione in trattazione, inoltre, risulta ulteriormente cumulabile con l'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della medesima Legge di Bilancio 2022. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50 per cento in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l'ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali.</p>	
<p>Apprendistato non applica il minimale giornaliero</p>	<p>Nel caso di apprendista di 2° livello full time: non si applica minimale giornaliero x 26; la contribuzione si paga sulla retribuzione dovuta in relazione al contratto collettivo (vedi percentualizzazione o sotto-inquadramento);</p>
<p>Fine periodo formativo/contratto-recesso datore;</p>	<p>per il periodo di preavviso si applica la contribuzione apprendistato, non la contribuzione piena;</p>

<p>Evento Maternità/Malattia: il datore corrisponde un'integrazione per previsione del CCNL;</p> <p>sulla integrazione è dovuta la contribuzione prevista per il contratto di apprendistato, no contributi pieni;</p> <p>differimento apprendistato/spostamento data inizialmente prevista per la formazione: congedo obbligatorio: art. 7 dpr 1026/1976; ammortizzatori art. 2, co.4 D.lgs 148/15; malattia, infortunio, altri eventi involontari se >30 giorni (vedi CCNL);</p>	<p>Esempio 2+3 congedo obbligatorio - su eventuale integrazione si pagano contributi apprendistato (es. 11,61 + contributi ammortizzatori), no contributi pieni.</p> <p>Il congedo obbligatorio determina il differimento della data inizialmente prevista come fine periodo formativo, contratto di 5 mesi;</p>
<p>Apprendistato di 1° livello trasformato in apprendistato 2° livello (dopo il conseguimento titolo studio).</p>	<p>Esempio: datore fino 9 /app 1 livello/contributi 1,5 c datore(+ammortizzatori dal 01/01/2022)/1 anno/conseguimento del titolo di studio; trasformazione in apprendistato di 2 livello sulla base delle previsioni del ccnl/datore fino 9: contributi app 2 livello c/datore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 3+1,61+ammortizzatori/ 2 anno(tc -j2); 2) 10+1,61+ammortizzatori/ 3 anno(tc-j0); <p>circolare 87 /2021 INPS (che rettifica messaggio 1419/19 INPS).</p>
<p>Apprendistato di 2° livello presso datore fino 9 che cessa prima dei 2 anni (contributi c/datore - 1,5 + 1,61 + ammortizzatori - 1 anno; 3 + 1,61 + ammortizzatori - 2 anno); riassunzione entro 12 mesi presso datore fino 9 (con prosecuzione del percorso formativo/in quanto previsto dal CCNL)-circolare 22/2007</p>	<p>Esempio: datore A fino 9/stipula un apprendistato 2 livello/ con dipendente pinco; 1 anno-contributi- 5,84 c/dip+ (1,5+1,61+ammortizzatori c/ditta)/tc uni-emens j1; il rapporto cessa dopo 1 anno;</p> <p>datore B fino 9 dipendenti/riassume in apprendistato 2 livello il dipendente pinco /e prosegue formazione(se previsto da ccnl-riassunzione entro 12mesi/prosecuzione della formazione);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 anno-contributi- 5,84+ (3+1,61+ammortizzatori)/tc uni-emens j2; 3 anno- contributi- 5,84+ (10+1,61+ammortizzatori)/tc uni-emens j0;

	Nota bene: suppongo apprendistato duri 3 anni/i 2 datori abbiano lo stesso CCNL;
<p>Computo dell'apprendista nei limiti dimensionali degli ammortizzatori; circ. 1/22 ml.</p>	<p>Il nuovo art. 2-<i>bis</i>, inserito nel corpo del D.Lgs. n. 148/2015, ha stabilito che, ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel computo dei dipendenti tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie (1°, 2°, 3° LIVELLO), che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda, precisando che, in conseguenza dell'estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell'organico, a decorrere dal periodo contributivo di "Gennaio 2022", la contribuzione ordinaria di finanziamento dell'ammortizzatore sociale di riferimento, previsto in ordine all'inquadramento previdenziale, viene richiesta anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero, ma che occupano almeno un dipendente;</p>
<p>La nuova contribuzione ammortizzatori; qualche riflessione in anteprima dell'esperto analista/normativo.</p> <p>Esempio terziario +15 (1° caso)</p> <p>nel caso di apprendista di 2° livello presso un datore +9 (vedi contributo c/ditta 11,61) / terziario +15/semestre:</p> <p>il datore di lavoro ha versato per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile lo 0,65 al FIS (vecchie aliquote FIS/vecchio inquadramento FIS art 29-no titolo 1/+5 semestre/no 26 27 40</p>	<p>Riflessioni su: terziario +15 semestre (1° caso); industria +15 fino 50 semestre (2° caso); su commercio +50 semestre (3° caso);</p> <p><i>operatività - i numeri:</i></p> <p>datore +9/terziario +15.</p> <p>Sulla base della nuova classificazione il terziario +15/è un FIS - CIGS +15 (vedi nuovo ambito applicazione del FIS/e nuovo ambito di applicazione della CIGS);</p>

<p>che escludeva la CIGS - vedi ex art. 20 co.1, 20 co. 2, 20 co.3 D.lgs. 148/2015);</p> <p>non appena uscirà la circolare INPS che sbloccherà le nuove aliquote contributive con decorrenza da Gennaio 2022, riteniamo che l' INPS pretenderà dagli operatori (consulenti del lavoro, datori di lavoro) l'adempimento del ricalcolo dei mesi: Gennaio + Febbraio + Marzo + Aprile;</p> <p>il ricalcolo deve avvenire secondo questa modalità:</p> <p>contributi al FIS e CIGS dovuti sulla base delle nuove regole (diversa aliquota FIS-0,69% con NUOVA contribuzione alla CIGS di 0,27 - vedi riclassificazione attività come FIS+CIGS) su Gennaio + Febbraio + Marzo + Aprile</p> <p>meno (al netto)</p> <p>contributi versati con le vecchie regole al FIS (ante 234/21-aliquote/classificazioni vigenti al 31/12/2021 del FIS, ma di fatto applicate per tutti i mesi di Gennaio + Febbraio + Marzo + Aprile - vedi 0,65 al FIS)</p> <p>si determinerà :</p> <p>a) un debito al FIS di $(0,69-0,65=0,04)$;</p> <p>b) un debito alla CIGS di 0,27;</p> <p>questi debiti da nuova classificazione (FIS+CIGS) e da nuova aliquota FIS+CIGS, vanno gestiti o sull'uni-emens individuale di Maggio o Giugno o Luglio tramite la sezione >info-agg-causali-contrib< dove verranno istituiti apposite causali di debito FIS e debito CIGS;</p> <p>Nota bene: il terziario +15 ha nuova classificazione come FIS+CIGS; classificazione nuova FIS-no CIGO/no 26 27 40 anche 1 dipendente; nuova classificazione CIGS- no 26- 27- 40 +15 semestre</p>	<p>l'aliquota del FIS da nuova classificazione e considerando gli abbattimenti del 2022 è di 0,69 di cui 1/3 a carico dipendente (vedi FIS+15 con abbattimenti anno 2022, Legge 234/22, circ. 18/2022 INPS, messaggio 637/2022 INPS);</p> <p>l'aliquota della CIGS da nuove regole da Legge di Bilancio 2022 è di 0,27% (vedi FIS/CIGS+15/0,9-0,63 =0,27 contribuzione CIGS);</p> <p>il datore per Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile aveva versato 0,65 al FIS (vecchio inquadramento del FIS che escludeva la CIGS/vecchia aliquota del FIS +15/semestre).</p> <p>L'INPS pretenderà per i mesi da Gennaio ad Aprile (sull'imponibile previdenziale di Gennaio + Febbraio + Marzo + Aprile) sull'uni-emens corrente (esempio Maggio) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- una contribuzione al FIS di 0,04 $(0,69-0,65)$ di cui 1/3 c/dipendente (la differenza tra il dovuto da nuove regole/e il versato con vecchie regole); 2- una contribuzione alla CIGS dello 0,27 di cui 1/3 c/dipendente (il dovuto da nuove regole /per effetto della nuova classificazione FIS+CIGS); <p>sull'uni-emens - Maggio si indicherà, in info agg causale contributo:</p> <p>causale FIS: m029/debiti FIS (come differenza tra $0,69-0,65=0,04$);</p> <p>Gennaio 2022, 1000/ $0,04%=0,4$ euro/debito FIS (vedi <u>Nota 2</u>)</p>
---	--

<p>Suppongo :</p> <p>Imponibile previdenziale Gennaio 1000, Febbraio 1100, Marzo 1200, Aprile 1300;</p> <p>apprendista di 2° livello presso un datore +9 (contributo 11,61 c/datore), CIGO + CIGS (es industria più 15 semestre fino 50 ap/ca-1s) 2° caso;</p> <p>il datore ha versato per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile la contribuzione c/datore 1,7 alla CIGO;</p> <p>Nota bene: messaggio 24/2016 INPS, articolo 2 co. 2 D.lgs 148/15 che cessa la sua efficacia al 31/12/2021 prevedeva che il datore CIGO + CIGS su apprendista di 2° livello versava la sola contribuzione CIGO di 1,7% (industria fino 50 ap), mai la contribuzione CIGS;</p> <p>dopo la legge 234/21 il datore CIGO +CIGS/ versa sull'apprendista di 2 livello la contribuzione alla CIGO (1,7/industria fino 50 ap) ma anche alla CIGS (0,9-di cui 0,3 a carico del dipendente);</p> <p>non appena uscirà la circolare INPS che sbloccherà le nuove aliquote contributive con decorrenza da Gennaio 2022 riteniamo che l' INPS pretenderà dagli operatori (Consulenti del lavoro) questo adempimento:</p> <p>il versamento della contribuzione CIGS dello 0,9(aliquota piena/senza abbattimenti) sull'imponibile di Gennaio + febbraio + marzo + aprile/ da gestire sull'uniemens di maggio o giugno o luglio con appositi codici a debito riferiti alla CIGS(riteniamo M032)-in info-agg-causali-contrib;</p>	<p>Febbraio 2022, $1100 / 0,04\% = 0,44$ euro/debito FIS</p> <p>Marzo 2022, $1200 / 0,04\% = 0,48$ euro/debito FIS</p> <p>Aprile 2022, $1300 / 0,04\% = 0,52$ euro/debito FIS</p> <p>totale debito FIS = 1,84;</p> <p>causale CIGS:m027(0,27-debito CIGS);</p> <p>Gennaio 2022, $1000 / 0,27\% = 2,7$ euro/debito CIGS-</p> <p>vedi <u>Nota 2</u></p> <p>Febbraio 2022, $1100 / 0,27\% = 2,97\%$ euro/debito CIGS</p> <p>Marzo 2022, $1200 / 0,27\% = 3,24\%$ / debito CIGS</p> <p>Aprile 2022, $1300 / 0,27\% = 3,51$ /debito CIGS</p> <p>totale debito CIGS=12,41;</p> <p>I predetti importi a debito, se indicati in uni-emens di competenza di Maggio, andranno versati il 16/06/22;</p> <p>si ritiene che INPS conceda la possibilità di gestire sull'uni-emens di competenza, di Maggio o Giugno o Luglio questi debiti della contribuzione FIS e della contribuzione CIGS/ che si generano sull'imponibile previdenziale di Gennaio + Febbraio + Marzo + Aprile 2022;</p>
--	---

<p>Suppongo: imponibile previdenziale Gennaio 1000, Febbraio 1100, Marzo 1200, Aprile 1300;</p> <p>Commercio +50 (ex art. 20 co. 2 D.Lgs 148/15) apprendistato di 2° livello (3° caso);</p> <p>vecchia contribuzione/classificazione del commercio/+50 semestre (ex art. 20 co. 2 D.Lgs. 148/15 datore solo CIGS): datore CIGS versava 0,9 (di cui 0,3 a carico dipendente);</p> <p>nuova contribuzione/classificazione FIS+CIGS (art. 20 co.2 -commercio +50) dopo la Legge di Bilancio 22 (vedi circolare 18/2022 INPS):</p> <p>contribuzione dovuta 0,24 FIS (di cui un terzo c/dipendente);</p> <p>contribuzione dovuta 0,27 CIGS (di cui un terzo c/dipendente - vedi contribuzione 0,9 con abbattimento $0,63\%=0,27$);</p> <p>INPS pretende per i mesi di: Gennaio + Febbraio + Marzo + Aprile;</p> <p>il versamento della contribuzione FIS di 0,24% su imponibile previdenziale di questi 4 mesi (Gennaio + Febbraio+ Marzo+ Aprile) con il codice causale m029 FIS (debito FIS) in info agg causali contrib;</p> <p>si determina un credito CIGS di :</p> <p>0,9 versato (con vecchie regole/vecchia classificazione art. 20 co.2 D.Lgs 148 15) 0,27 dovuto (con nuove regole/0,9-0,63 abbattimento=0,27)=0,63 credito CIGS/causale -L.027/imponibile Gennaio + Febbraio + Marzo + Aprile;</p>	<p>Operatività/i numeri :</p> <p>la nuova normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2022 (vedi circ. 18/22 INPS, messaggio 637/22 INPS) prevede che l'apprendista di 2° livello che si colloca presso il datore CIGO+CIGS (esempio industria +15/fino 50-ca 1s), obbliga il datore al versamento della contribuzione alla CIGO (come prima -1,7% /industria fino 50 ap/ca- 1s), ma anche alla CIGS (es 0,9%-di cui 0,3 a carico dipendente) .</p> <p>Il datore su uni-emens di Maggio (o Giugno o Luglio) gestisce il versamento dello 0,9 CIGS (di cui un terzo a carico del dipendente) su imponibile di Gennaio+Febbraio+Marzo+Aprile;</p> <p>M032/causale debito CIGS (0,9 pieno/di cui 0,3 c/dipendente) info-agg causali contributo:</p> <p>Gennaio 2022, 1000/0,9%/debito CIGS 9 euro;</p> <p>Febbraio 2022, 1100/0,9%/debito CIGS 9,9 euro;</p> <p>Marzo 2022, 1200/0,9%/debito CIGS 10,8 euro;</p> <p>Aprile 2022, 1300/0,9%/debito CIGS 11,7 euro;</p> <p>totale debito CIGS-41,4;</p>
--	---

<p>in tal caso il datore ha un debito di 0,24% relativo al FIS su imponibile di Gennaio + Febbraio + Marzo + Aprile;</p> <p>un credito di CIGS di 0,63 (0,9 versato-0,27 dovuto) su imponibile di Gennaio + Febbraio + Marzo + Aprile;</p> <p>questi debiti/crediti si gestiscono su uni-emens di maggio o giugno o luglio;</p> <p>Nota bene: si è richiesto all'INPS di potere gestire: 1) come arretrato Gennaio/Maggio (anziché Gennaio/Aprile); 2) come corrente Giugno (anziché Maggio) 3) di gestire l'arretrato di Gennaio/Maggio su Giugno, Luglio, Agosto (anziché l'arretrato di Gennaio/Aprile-si Maggio, Giugno, Luglio).</p>	<p>Operatività/i numeri:</p> <p>M029/causale debito FIS (0,24 su imponibile/di cui 1/3 c/dipendente) info-agg causali contributo:</p> <p>Gennaio 2022, 1000/0,24%/debito FIS 2,4 euro;</p> <p>Febbraio 2022, 1100/0,24%/debito FIS 2,64 euro;</p> <p>Marzo 2022, 1200/0,24%/debito FIS 2,88 euro;</p> <p>Aprile 2022, 1300/0,24%/debito FIS 3,12 euro;</p> <p>totale debito FIS=11,04;</p> <p>L027/credito CIGS (0,63 su imponibile/di cui 1/3 c/dipendente) info-agg causali contributo:</p> <p>Gennaio 2022, 1000/0,63%/credito CIGS 6,3 euro;</p> <p>Febbraio 2022, 1100/0,63%/credito CIGS 6,93 euro;</p> <p>Marzo 2022, 1200/0,63%/credito CIGS 7,56 euro;</p> <p>Aprile 2022, 1300/0,63%/credito CIGS 8,19 euro;</p> <p>totale credito CIGS/28,98;</p>
---	---

Nota 1

Per le vie brevi INPS ha cambiato posizione rispetto alla circolare 43/22 INPS, in tabella riporto la nuova posizione INPS (verrà formalizzata a breve in un atto di prassi);

0,8 nell'apprendistato - anno 2022

5,84 meno 0,8 in caso di applicazione:5,04

Tetto per applicare 0,8%

app 1-anche stagionale/2-anche percettore nspi/3 livello-anche stagionale	
Retribuzione mese	Fino 2692/I024
Tredicesima -12 ratei a dicembre	Fino 2692/I025- tredicesima piena/dicembre
Tredicesima a ratei mensili	Fino 224/I026
Giugno +14; Se giugno+14 fino 2692/ 0,8 solo su giugno	Fino 2692/I024
Cessazione a giugno(esempio 20 giugno)-con liquidazione 6/12-tredicesima	Tetto/224 x6mesi/ I 026
Assunzione 1 novembre/	Tetto 13/ 224 x2
Mese di gennaio/febbraio non matura 13/es congedo parentale/13 corrisposta a dicembre(10 ratei)	224x10 -tetto/ I 026
Erogazione 14 ratei mese: Retribuzione ordinaria + rateo 14 mese<2692/ 0,8 su retribuzione ordinaria	I024

Esempio 1:

retribuzione di Maggio di apprendista di 2° livello fino a 2692 - esempio 2000 euro;

contributo apprendista $5,84 - 0,8 = 5,04$ (si trattiene 5,84%/si restituisce 0,8%/maggiore imponibile fiscale);

Esempio 2:

l'apprendista di 2° livello cessa il rapporto il 28 Giugno;

gli vengono liquidati 6/12 di tredicesima mensilità per un importo di 1060 < (di 224×6 mesi - 1129/massimale dei 6mesi);

sui ratei di tredicesima si applica l'agevolazione dello 0,8;

contributo apprendista su ratei di tredicesima- $5,84 - 0,8 = 5,04$ (si trattiene 5,84%/si restituisce 0,8%/maggiore imponibile fiscale);

codice uniemens-I026;

Esempio 3:

l'apprendista di 2° livello viene assunto il 1/7/22;

gli vengono liquidati 6/12 di tredicesima mensilità per un importo di 1060 a Dicembre < (di $224 \times 6 \text{ mesi} - 1129$ /massimale dei 6 mesi);

sui ratei di tredicesima pagati a Dicembre si applica l'agevolazione dello 0,8;

contributo apprendista su $13(6/12 \text{ di tredicesima}) / 5,84 - 0,8 = 5,04$ (si trattiene 5,84%/si restituisce 0,8%/maggiore imponibile fiscale);

codice uniemens-I026;

Esempio 4:

l'apprendista di 2° livello prende 6 mesi di congedo parentale dal 1 Gennaio 2022 al 30/06/2022 (non maturano i ratei di 13-per 6 mesi);

gli vengono liquidati 6/12 di tredicesima mensilità per un importo di 1060 a Dicembre < (di $224 \times 6 \text{ mesi} - 1129$ /massimale dei 6 mesi);

sui ratei di tredicesima si applica l'agevolazione dello 0,8;

contributo apprendista su $13 - 5,84 - 0,8 = 5,04$ (si trattiene 5,84%/si restituisce 0,8%/maggiore imponibile fiscale);

codice uniemens-I026;

Esempio 5:

l'apprendista di 2° livello è in forza per tutto l'anno 2022 e matura 12 ratei di tredicesima

gli vengono liquidati 12 ratei di tredicesima mensilità a Dicembre per un importo di 2000 euro/< del tetto di 2692;

sulla tredicesima piena erogata a Dicembre/ si applica l'agevolazione dello 0,8;

contributo apprendista su $13 - 5,84 - 0,8 = 5,04$ (si trattiene 5,84%/si restituisce 0,8%/maggiore imponibile fiscale);

codice uniemens-I025;

Nota 2

Sezione uniemens/<infoaggcausalicontrib>

rappresento solo mese di Gennaio in uniemens di Maggio;

uni-emens di Maggio-rappresentazione mese Gennaio 2022-debito FIS-0,04%su imponibile 1000/m029;

```
<InfoAggCausaliContrib>  
  <CodiceCausale> m029 /CodiceCausale>  
  <IdentMotivoUtilizzoCausale 1000 /IdentMotivoUtilizzoCausale>  
  <AnnoMeseRif 2022-1 /AnnoMeseRif>  
  <ImportoAnnoMeseRif> 0,4 /ImportoAnnoMeseRif>  
</InfoAggCausaliContrib>
```

Uniemens /di maggio -rappresentazione mese di Gennaio 2022/debito CIGS 0,27/m027;

```
<InfoAggCausaliContrib>  
  <CodiceCausale> m027 /CodiceCausale>  
  <IdentMotivoUtilizzoCausale 1000 /IdentMotivoUtilizzoCausale>  
  <AnnoMeseRif 2022-1 /AnnoMeseRif>  
  <ImportoAnnoMeseRif> 2,7 /ImportoAnnoMeseRif>  
</InfoAggCausaliContrib>
```

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo